



**COMUNE DI MASSALENGO
PROVINCIA DI LODI**

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI***

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Luogo della celebrazione

Art. 3 – Orario per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 4 – Celebrazione del matrimonio

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Art.6 – Allestimento della sala

Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 8 – Pubblicità del regolamento

Art. 9 – Casi non previsti del presente regolamento

Art. 10 – Invio al Prefetto

Art. 11 – Entrata in vigore

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile e al contenuto della circolare del Ministero degli Interni 7 giugno 2007 n.29.

Art.2- Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale. La casa comunale, ai fini di cui all'art. del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici e luoghi nei quali il Comune esercita le sue funzioni, così come definiti ed approvati con apposita deliberazione della G.C.

Ai sensi dell'art. 110 e 111 c.c. la celebrazione può avvenire fuori dalla casa comunale (grave impedimento degli sposi o imminente pericolo di vita).

Art.3 – Orario per le celebrazioni dei matrimoni civili

I matrimoni civili in via ordinaria sono celebrati nel rispetto degli orari di servizio degli uffici demografici – stato civile ovvero da mezz'ora dopo l'apertura a mezz'ora prima della chiusura.

La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, e autorizzata dall'ufficio dello stato civile, previo pagamento della tariffa, stabilita da apposito atto della giunta Comunale.

Le celebrazioni sono comunque sospese nei seguenti giorni:

1 e 6 gennaio, sabato e domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 24/25/26 dicembre, 31 dicembre.

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono definite con deliberazione della Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (energia elettrica, riscaldamento, pulizia).

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda delle giornate e degli orari scelti per la celebrazione del matrimonio, dalla residenza e se cittadino italiano o straniero.

Art.4 – Celebrazione del matrimonio

Per la celebrazione del matrimonio può intervenire il Sindaco quale Ufficiale di Governo o in sua assenza Accessori e Consiglieri Comunali, dipendenti comunali a tempo indeterminato e Segretario Comunale, cittadini italiani, che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. appositamente delegati.

Nel caso di celebrazione di matrimonio tra i cittadini stranieri è previsto l'intervento di traduttore; gli sposi devono provvedere personalmente alla nomina e al pagamento del compenso al traduttore.

Art.5 – Organizzazione del servizio

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di stato Civile. La visita della sala consiliare destinata alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento. La richiesta relativo all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data del matrimonio da parte di uno dei due sposi. L'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino alla consegna della ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla tesoriera Comunale entro 5 giorni dall'autorizzazione dell'uso della sala. Il mancato pagamento costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Art.6 – Allestimento della sala

I richiedenti possono a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi, che al termine della cerimonia, dovranno essere rimossi sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui viene concessa per il matrimonio.

Art.7 – Prescrizioni per l'utilizzo

È fatto divieto di spargere riso, coriandoli etc. all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia; qualora trasgredita detta disposizione sarà addebitato ai richiedenti la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Art.8 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241 come sostituito dall'art.15. comma 1 della legge 11 febbraio 2005 n.15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.9 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili

Art.10 – Invio al prefetto

Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza prevista dall'art.9 comma 2 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n.127, così come richiesto con Circolare ministeriale 7 giugno 2007n.29

Art.11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.